

Causa T-410/06

Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd contro Consiglio dell'Unione europea

«Dumping — Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Calcolo del valore normale costruito — Prezzo all'esportazione — Diritti della difesa — Pregiudizio — Obbligo di motivazione»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 4 marzo 2010 II - 884

Massime della sentenza

1. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Ricorso al valore costruito — Potere discrezionale delle istituzioni circa il metodo di calcolo*
[Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 6, lett. c)]
2. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Determinazione dei dazi antidumping — Metodo di calcolo*
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 9, n. 4)

3. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Comunicazione dell'informazione finale alle imprese da parte della Commissione*
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 2 e 4)
4. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping — Obbligo delle istituzioni di garantire l'informazione delle imprese interessate — Documento informativo finale aggiuntivo*
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5)
5. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Periodo di riferimento*
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3, n. 2)

1. L'art. 2, n. 6, lett. c), del regolamento antidumping di base n. 384/96 conferisce alle istituzioni comunitarie un ampio margine discrezionale nella scelta del metodo con cui procederanno al calcolo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali e di un margine di profitto nell'ambito del calcolo del valore normale costruito.

Pertanto, il sindacato del giudice comunitario ha ad oggetto il rispetto delle forme procedurali, l'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, l'assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero l'assenza di uno sviamento di potere.

Inoltre, lo stesso art. 2, n. 6, lett. c), prevede che tale metodo debba essere appropriato. Il giudice comunitario può dunque accertare la sussistenza di un errore manifesto di valutazione concernente il metodo scelto solo qualora quest'ultimo sia inappropriato. Pertanto, l'esistenza di altri metodi appropriati cui si sarebbe potuto ricorrere a tal fine non inficia la legittimità del metodo effettivamente scelto, atteso che il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni a tale proposito.

In tale contesto, le istituzioni possono dunque ritenere più appropriato utilizzare le informazioni relative a profitti realizzati sul mercato interno del paese di produzione, da parte di imprese di dimensioni equiparabili a quella del produttore soggetto all'inchiesta, che non sostengono spese di vendita né spese generali particolarmente elevate, che abbiano parimenti ottenuto lo status di

impresa operante in condizioni di economia di mercato in occasione di recenti inchieste su prodotti diversi dai prodotti interessati, e per le quali le istituzioni disponevano di dati attendibili, piuttosto che basarsi su quelle relative a profitti realizzati con la vendita dei prodotti interessati su mercati totalmente diversi.

Infatti, emerge dall'art. 2, n. 6, lett. c), del regolamento antidumping di base che, allorché le istituzioni applicano tale disposizione per calcolare un congruo margine di profitto, esse non sono obbligate ad utilizzare i dati relativi a prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, ma devono garantire che il margine di profitto determinato secondo un metodo appropriato non superi quello realizzato per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Inoltre, non si può interpretare tale disposizione nel senso che le istituzioni non possono stabilire un margine di profitto allorché non dispongono di una base di calcolo attendibile riguardante il margine di profitto realizzato con vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(v. punti 64-67, 71, 74)

2. Ai sensi dell'art. 9, n. 4, ultimo periodo, del regolamento antidumping di base

n. 384/96, «[l']importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria». Tale regola implica che un produttore al quale siano stati imposti dazi antidumping non può contestarli per il motivo che dall'inchiesta sia risultato un margine di pregiudizio sovrastimato allorché l'aliquota dei dazi sia stata stabilita al livello del margine di dumping, qualora quest'ultimo sia inferiore tanto al margine di pregiudizio erroneamente accertato, quanto al margine di pregiudizio effettivo.

(v. punto 94)

3. Le imprese interessate da un'inchiesta precedente l'adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e circostanze dedotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a fondamento della sua valutazione circa la sussistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne conseguirebbe.

In tale contesto, l'incompletezza dell'informazione finale chiesta dalle parti ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento

antidumping di base n. 384/96 comporta l'illegittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi soltanto qualora, a causa di tale omissione, le parti interessate non abbiano potuto utilmente difendere i loro interessi. Tale sarebbe in particolare il caso qualora l'omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie, cui deve essere riservata un'attenzione particolare nell'informazione finale, ai sensi della citata disposizione. Tale sarebbe parimenti il caso qualora l'omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli sui quali si fonda una decisione adottata dalla Commissione o dal Consiglio successivamente alla comunicazione del documento informativo finale, come si evince dall'art. 20, n. 4, ultimo periodo, del citato regolamento di base.

Il fatto che la Commissione abbia modificato la sua analisi in seguito alle osservazioni che le parti interessate hanno formulato sul documento informativo finale non costituisce, tuttavia, di per sé, una violazione dei diritti della difesa. Infatti, come emerge dall'art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, il documento informativo finale non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio. Tale disposizione si limita a imporre alla Commissione il dovere di comunicare, il più rapidamente possibile, i fatti e le considerazioni diversi da quelli sui quali si basa il suo approccio iniziale contenuto nel documento informativo finale. Di conseguenza, al fine di determinare se la Commissione abbia rispettato i diritti delle parti interessate derivanti dall'art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, occorre anche verificare se la Commissione abbia loro comunicato i fatti e le

considerazioni sui quali essa ha fondato la nuova analisi sul pregiudizio e sulla forma delle misure necessarie per eliminarlo, nei limiti in cui essi siano diversi da quelli alla base del documento informativo finale.

(v. punti 111, 112, 117, 118)

4. Nell'accordare al produttore soggetto ad un'inchiesta antidumping un termine inferiore a dieci giorni al fine di esprimere osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo, la Commissione viola l'art. 20, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96. Tuttavia, tale circostanza, di per sé, non può condurre all'annullamento del regolamento impugnato. Infatti, si deve ancora accertare se il fatto di disporre di un termine inferiore al termine legale sia stato tale da causare una concreta lesione dei suoi diritti della difesa nell'ambito del procedimento di cui trattasi.

(v. punto 124)

5. L'imposizione di dazi antidumping non costituisce la sanzione di un comportamento precedente, ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. È quindi necessario condurre

l'inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping.

prodotto soggetto fino ad allora a restrizioni quantitative aumentano dopo la scadenza di dette restrizioni, esse possono tener conto di tale aumento ai fini della loro valutazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Qualora le istituzioni comunitarie constatino che le importazioni di un

(v. punti 133, 134)